



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 42 del 04/05/2026

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO L'ISTITUTO CASTORANI DI GIULIANOVA, DISPOSTO CON DETERMINAZIONE N. 64 DEL 18/07/2025 IN FAVORE DI PICASSO COOPERATIVA SOCIALE.

CIG: B7B2BD126F

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE

PREMESSO che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, risultano operanti nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo del territorio regionale;

RICHIAMATA la Legge Regionale Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17 e ss.mm.ii., recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona", con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato il processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 109 del 24/02/2014, con la quale è stata costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona — ASP n. 2 della Provincia di Teramo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'ASP, omologato ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 17/2011 con Delibera di Giunta Regionale n. 367 del 15/05/2015;

DATO ATTO dell'attribuzione della funzione di Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale alla Dott.ssa Manuela Gasparrini, avvenuta nei modi di legge;

PREMESSO, altresì, che l'ASP n. 2 della Provincia di Teramo gestisce l'Istituto Castorani di Giulianova, all'interno del quale è presente una comunità alloggio/casa famiglia per minori in condizione di debolezza familiare;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale n. 64 del 18/07/2025, con la quale è stato disposto l'affidamento dei servizi complementari presso l'Istituto Castorani di Giulianova per il periodo **01/08/2025 – 30/09/2026**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il predetto affidamento ha ad oggetto il servizio di cucina e di pulizia dei locali dell'Istituto, mediante utilizzo di personale specializzato, nonché la fornitura dei prodotti per l'igiene e la pulizia;

DATO ATTO che l'affidamento è stato disposto in favore dell'operatore economico **PICASSO COOPERATIVA SOCIALE**, con sede in Via Giotto n. 10, 64039 Penna Sant'Andrea (TE), codice fiscale e partita IVA 01580340675, domicilio digitale picassocoop@pec.it;

DATO ATTO che il CIG relativo all'affidamento è **B7B2BD126F**;

RILEVATO che, con la Determinazione n. 64 del 18/07/2025, l'importo contrattuale complessivo dell'affidamento è stato quantificato in € **139.296,21 oltre IVA nella misura di legge**, come risultante dal quadro economico delle prestazioni affidate.

CONSIDERATO che l'affidamento originario era stato strutturato sulla base del fabbisogno allora stimato, tenendo conto delle esigenze prevedibili al momento dell'adozione dell'atto e dell'organizzazione del servizio presso l'Istituto Castorani;

CONSIDERATO, tuttavia, che nel corso dell'esecuzione contrattuale è emersa una maggiore esigenza di presenza operativa del personale addetto ai servizi complementari, con particolare riferimento alle attività di cucina, supporto cucina e pulizia degli ambienti;

RILEVATO che tale esigenza è strettamente connessa al regolare funzionamento della struttura residenziale e alla necessità di assicurare continuità, adeguatezza e tempestività nello svolgimento delle prestazioni accessorie ma essenziali rispetto al servizio assistenziale principale;

EVIDENZIATO che i servizi di cucina e pulizia presso una struttura residenziale destinata all'accoglienza di minori non hanno carattere meramente occasionale, ma costituiscono prestazioni continuative, funzionali alla tutela degli ospiti, alla salubrità degli ambienti, alla corretta gestione della vita comunitaria e al mantenimento degli standard igienico-organizzativi richiesti;

DATO ATTO che l'aumento delle ore di lavoro non comporta l'introduzione di prestazioni nuove o eterogenee rispetto all'oggetto dell'affidamento originario, ma riguarda esclusivamente l'incremento quantitativo delle medesime attività già affidate all'operatore economico;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, il ricorso a un diverso operatore economico per l'esecuzione delle sole ore aggiuntive risulterebbe non funzionale sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico;

RILEVATO, in particolare, che l'eventuale affidamento delle ore supplementari a un soggetto diverso determinerebbe una frammentazione del servizio, con possibile sovrapposizione di operatori, difficoltà di coordinamento, duplicazione delle attività di programmazione e controllo, nonché possibili discontinuità nell'esecuzione delle prestazioni all'interno della medesima struttura;

CONSIDERATO che l'attuale affidatario è già inserito nell'organizzazione del servizio, conosce le modalità operative dell'Istituto, il personale coinvolto, gli spazi, i tempi e le esigenze concrete della struttura, ed è pertanto in grado di assicurare l'immediata esecuzione delle prestazioni supplementari senza tempi di avvio, affiancamento o riorganizzazione;

EVIDENZIATO che la continuità dell'esecuzione assume particolare rilievo in ragione della natura del servizio reso presso una struttura destinata all'accoglienza di minori, rispetto alla quale occorre evitare soluzioni organizzative suscettibili di determinare disservizi, discontinuità o aggravamenti gestionali;

DATO ATTO che la modifica contrattuale in aumento è riconducibile alla fattispecie dei servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, resisi necessari in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO che la presente modifica non viene disposta ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non risultando espressamente prevista negli atti iniziali dell'affidamento la clausola del quinto d'obbligo;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente la modifica dei contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che l'importo originario del contratto è pari a € **139.296,21 oltre IVA** e che il limite massimo del 50% di cui all'art. 120, comma 2, è pari a € **69.648,10 oltre IVA**;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di proporzionalità, prudenza amministrativa, risultato e buon andamento dell'azione amministrativa, di contenere la presente modifica entro un incremento massimo di € **27.859,24 oltre IVA**, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale originario;

DATO ATTO che tale importo è ampiamente inferiore al limite massimo del 50% previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che la modifica non altera la natura complessiva del contratto, non modifica l'oggetto dell'affidamento, non introduce prestazioni estranee a quelle originariamente affidate e non determina una diversa operazione economica, trattandosi di incremento quantitativo delle medesime prestazioni già in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che l'operatore economico affidatario si è reso disponibile ad assicurare le prestazioni supplementari alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell'affidamento originario;

DATO ATTO che i costi orari applicati restano quelli già previsti nella Determinazione n. 64 del 18/07/2025, e precisamente:

- € **20,63/ora** per le prestazioni di cuoca / aiuto cucina;
- € **18,24/ora** per le prestazioni di pulizia;

RILEVATO che, poiché la maggiore esigenza riguarda esclusivamente l'incremento delle ore di lavoro, l'importo supplementare è stato ripartito proporzionalmente tra le voci di personale dell'affidamento originario, senza incremento della voce relativa ai materiali per igiene e pulizia;

DATO ATTO che l'incremento massimo autorizzabile viene pertanto determinato come segue:

Prestazione	Importo originario	Incidenza percentuale sulle voci di personale	Importo supplementare	Costo orario	Ore supplementari stimate
Cuoca 36 ore settimanali	€ 45.303,48	35,0385%	€ 9.761,47	€ 20,63	473,17
Cuoca / aiuto cucina 19 ore settimanali	€ 23.910,17	18,4926%	€ 5.151,89	€ 20,63	249,73
Pulizie	€ 60.082,56	46,4689%	€ 12.945,88	€ 18,24	709,75
Totale personale	€ 129.296,21	100%	€ 27.859,24		1.432,65

PRECISATO che le ore sopra indicate hanno valore stimato e programmatico e che la liquidazione delle prestazioni supplementari avverrà sulla base delle ore effettivamente rese, documentate e validate dall'ASP, entro il limite massimo complessivo autorizzato con il presente provvedimento;

DATO ATTO che, per effetto della presente modifica, l'importo contrattuale complessivo viene rideterminato come segue:

Voce	Importo
Importo contrattuale originario	€ 139.296,21
Modifica per servizi supplementari ex art. 120, comma 1, lett. b)	€ 27.859,24
Nuovo importo contrattuale complessivo	€ 167.155,45

oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che resta invariata la scadenza contrattuale del **30/09/2026**, non essendo la presente modifica finalizzata a prorogare la durata dell'affidamento, ma esclusivamente ad incrementare le ore di servizio nel periodo residuo di esecuzione contrattuale;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico **PICASSO COOPERATIVA SOCIALE**, come da DURC On Line prot. INPS_50443520, richiesto in data 22/04/2026, con scadenza validità al 20/08/2026, dal quale risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare la modifica contrattuale dell'affidamento disposto con Determinazione n. 64 del 18/07/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi complementari presso l'Istituto Castorani;

DATO ATTO che la presente modifica contrattuale sarà oggetto degli adempimenti di comunicazione, tracciabilità, pubblicazione e aggiornamento sulle piattaforme telematiche e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ove dovuti;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- in particolare, l'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge Regionale Abruzzo n. 17/2011;
- lo Statuto dell'ASP;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale n. 64 del 18/07/2025;

DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che, nel corso dell'esecuzione dell'affidamento dei servizi complementari presso l'Istituto Castorani di Giulianova, è emersa la necessità di incrementare le ore di servizio relative alle attività di cucina, supporto cucina e pulizia, al fine di garantire la continuità, l'adeguatezza e la regolarità delle prestazioni rese presso la struttura;
3. **di dare atto** che la presente modifica contrattuale non viene disposta ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non risultando prevista negli atti iniziali dell'affidamento la clausola del quinto d'obbligo;
4. **di autorizzare**, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica contrattuale dell'affidamento disposto con Determinazione del Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale n. 64 del 18/07/2025 in favore dell'operatore economico **PICASSO COOPERATIVA SOCIALE**, con sede in Via Giotto n. 10, 64039 Penna Sant'Andrea (TE), codice fiscale e partita IVA 01580340675;
5. **di ricondurre** la presente modifica alla fattispecie dei servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;
6. **di dare atto** che il ricorso al medesimo operatore economico si giustifica in ragione della necessità di garantire continuità operativa, coordinamento unitario del servizio, immediata esecuzione delle prestazioni supplementari e assenza di interferenze organizzative all'interno della struttura;
7. **di dare atto** che il cambiamento del contraente, limitatamente alle sole prestazioni supplementari, risulterebbe impraticabile sotto il profilo tecnico-organizzativo e comporterebbe per l'ASP notevoli disagi, anche in termini di frammentazione del servizio, duplicazione delle attività di coordinamento, possibile discontinuità esecutiva e aggravio gestionale;
8. **di approvare** l'incremento massimo delle prestazioni supplementari come segue:

Prestazione	Importo supplementare	Costo orario	Ore supplementari stimate
Cuoca 36 ore settimanali	€ 9.761,47	€ 20,63	473,17
Cuoca / aiuto cucina 19 ore settimanali	€ 5.151,89	€ 20,63	249,73
Pulizie	€ 12.945,88	€ 18,24	709,75
Totale	€ 27.859,24		1.432,65

- 9. di precisare** che le ore indicate hanno valore stimato e programmatico e che la liquidazione avverrà esclusivamente sulla base delle ore effettivamente rese, documentate e validate dall'ASP, entro il limite massimo dell'importo autorizzato;
- 10. di dare atto** che l'importo originario del contratto è pari a **€ 139.296,21 oltre IVA**;
- 11. di dare atto** che la modifica contrattuale autorizzata con il presente provvedimento è pari a **€ 27.859,24 oltre IVA**, importo ampiamente inferiore al limite del 50% del valore del contratto iniziale previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- 12. di rideterminare** l'importo contrattuale complessivo in **€ 167.155,45 oltre IVA nella misura di legge**, dato dalla somma dell'importo originario di **€ 139.296,21** e dell'incremento per servizi supplementari di **€ 27.859,24**;
- 13. di stabilire** che le prestazioni supplementari dovranno essere eseguite dall'operatore economico affidatario alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali dell'affidamento originario;
- 14. di dare atto** che la presente modifica non altera la natura complessiva del contratto, non modifica l'oggetto dell'affidamento, non introduce prestazioni estranee a quelle originariamente affidate e non determina una modifica sostanziale dell'assetto contrattuale;
- 15. di dare atto** che resta confermata la scadenza contrattuale del **30/09/2026**;
- 16. di dare atto** che il CIG dell'affidamento resta **B7B2BD126F**, salvo eventuali adempimenti di aggiornamento richiesti dalla piattaforma telematica di approvvigionamento e dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- 17. di prendere atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come da DURC On Line prot. INPS_50443520, richiesto in data 22/04/2026 e valido fino al 20/08/2026;
- 18. di demandare** al RUP e agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, compresa la comunicazione all'operatore economico affidatario, l'acquisizione della relativa accettazione e la formalizzazione della modifica contrattuale mediante scambio di corrispondenza, atto aggiuntivo o altra forma ammessa dall'ordinamento;
- 19. di disporre** che le prestazioni supplementari siano monitorate dal competente ufficio dell'ASP, anche ai fini della verifica delle ore effettivamente rese e della regolare esecuzione del servizio;
- 20. di disporre** gli adempimenti di comunicazione, pubblicazione e aggiornamento relativi alla presente modifica contrattuale, ove dovuti, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- 21. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- 22. di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 23. di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per il periodo previsto dalla legge.

Il Responsabile
dell'Area Educativa Assistenziale
Dott.ssa Manuela Gasparrini

